



**COMUNE RECOARO TERME**

Prov. VI  
c.f. 00192560241

**VERBALE DELLA SEDUTA DI  
GIUNTA COMUNALE**

N. di reg. 126

del 17-11-2021

**OGGETTO**

**LEGGE REGIONALE 39/2017 "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - APPROVAZIONE BANDO ERP 2020, DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI RISERVE OBBLIGATORIE E DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ART. 8, C. 4, REGOLAMENTO REGIONALE 4/2018**

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno **Diciassette** del mese di **Novembre** alle ore **15:00**, nella sala delle Adunanze si è riunita la G.C. nelle persone dei signori:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>1- CUNEGATO ARMANDO</b>  | - <i>Sindaco</i>      |
| <b>2- STORTI ENRICO</b>     | - <i>Vice-Sindaco</i> |
| <b>3- ANTONIAZZI LUCA</b>   | - <i>Assessore</i>    |
| <b>4- SBALCHIERO ILARIA</b> | - <i>Assessore</i>    |
| <b>5- CEOLA GIOVANNI</b>    | - <i>Assessore</i>    |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Livio Bertoia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

\*\*\*\*\*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore Amministrativo  
F.to Zini

\*\*\*\*\*

## **O G G E T T O**

**LEGGE REGIONALE 39/2017 "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - APPROVAZIONE BANDO ERP 2020, DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI RISERVE OBBLIGATORIE E DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ART. 8, C. 4, REGOLAMENTO REGIONALE 4/2018**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che la Regione Veneto con legge 3 novembre 2017 n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” ha riordinato la disciplina regionale del settore, dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalità di esercizio delle funzioni di E.R.P da parte sia delle aziende territoriali A.T.E.R. che dei comuni;

DATO ATTO che il 31 luglio 2018, con DGR n.1119, la Regione del Veneto ha approvato il Regolamento regionale, emanato in data 10 agosto 2018 con il numero 4, in materia di edilizia residenziale pubblica, attuando la predetta legge n.39/2017 e disciplinando nello specifico l’emanazione dei bandi, la raccolta delle istanze, l’istruttoria e l’attribuzione dei punteggi, le graduatorie, la modalità di assegnazione ed il calcolo del canone di locazione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) della legge regionale 39/2018 i comuni provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante bando di concorso da pubblicarsi annualmente;

PRESO ATTO inoltre del provvedimento attuativo della Giunta Regionale Veneto n. 11173 del 07/08/2018 con il quale sono stati approvati lo schema di bando di concorso e lo schema di domanda per assegnazione di alloggi di E.R.P. modelli standard per i comuni;

RICHIAMATA la deliberazione del commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.41 del 29/05/2020 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Recoaro Terme e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza per il triennio 2020/2023;

ACCERTATO che l’art.29 della L.R.39/2017 dispone la riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle Forze dell’Ordine in servizio nel Veneto sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente;

RITENUTO di stabilire le percentuali di alloggi riservati a tre categorie di soggetti, ai sensi dell’art.30 L.R. 39/2017, come di seguito precisato:

- a) Per il comma 1a del suddetto articolo, riservare l'1% degli alloggi disponibili in favore di persone single di età inferiore ai 35 anni alla pubblicazione del bando;
- b) Per il comma 1b, riservare l'1% degli alloggi disponibili a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni o che lo contraggono entro un anno e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- c) Per il comma 1c, riservare l'1% degli alloggi disponibili in favore di nuclei familiari composti da un unico genitore con figlio a carico;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art.8 comma 4 del Regolamento, il Comune può stabilire ulteriori condizioni, in relazione a fatti specie diverse da quelle previste dal medesimo articolo, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, per le quali assegnare un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 8 punti;

RITENUTO OPPORTUNO tutelare il cittadino che ha creato nel tempo un rapporto con la comunità, che ha contribuito allo sviluppo della stessa e che ha interesse a mantenere i legami e lo stile di vita che ha creato nel tempo;

STABILITO pertanto di riconoscere ulteriore punteggio ai richiedenti residenti a Recoaro Terme, prevedendo una progressività in relazione al numero di anni di residenza ininterrotta nel territorio comunale e precisando che le frazioni di un anno non danno diritto a punteggio, secondo la seguente formulazione:

- a. da almeno 3 anni continuativi: punti 2;
- b. da almeno 5 anni continuativi: punti 4;
- c. da almeno 10 anni continuativi: punti 6;
- d. da almeno 15 anni continuativi: punti 8;

VISIONATO il bando allegato sub. B), inviato da ATER Vicenza, che si ritiene meritevole di approvazione:

RITENUTO di fissare il periodo di raccolta delle domande nel periodo dal 23/11/2021 alle ore 12.00 del 31/12/2021;

Visti:

- il TUEL di cui al D.Lgs.267/2000;
- i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato sub. A);

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato bando per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2021 predisposto dall'ATER di Vicenza (all. sub B al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire le seguenti quote di riserva ai sensi degli artt. 29 e 30 della L.R. 39/2017 di alloggi riservati a tre categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 29 e 30 L.R. 39/2017, come di seguito precisato:

- per il comma 1 art. 29, riservare il 10% degli alloggi disponibili in favore delle Forze dell'Ordine;

- per il comma 1a art. 30, riservare l'1% degli alloggi disponibili in favore di persone single di età inferiore ai 35 anni alla pubblicazione del bando;

- per il comma 1b art. 30, riservare l'1% degli alloggi disponibili a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni o che lo contraggono entro un anno e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio;

- per il comma 1c art. 30, riservare l'1% degli alloggi disponibili in favore di nuclei familiari composti da un unico genitore con figlio a carico;

3. di assegnare, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento, ulteriore punteggio ai richiedenti residenti a Recoaro Terme, prevedendo una progressività in relazione al numero di anni di residenza ininterrotta nel territorio comunale, precisando che le frazioni di un anno non danno diritto a punteggio, secondo la seguente formulazione:

- da almeno 3 anni continuativi: punti 2;

- da almeno 5 anni continuativi: punti 4;

- da almeno 10 anni continuativi: punti 6;

- da almeno 15 anni continuativi: punti 8;

4. di incaricare il Responsabile del Settore 4 dei successivi atti e provvedimenti necessari a dare corso al presente provvedimento nonché alla pubblicazione del Bando in argomento in conformità alle indicazioni dell'art.3 della L. R. 39/2017;

5. di stabilire il periodo di raccolta delle domande per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da martedì 23 novembre 2021 alle ore 12,00 del giorno venerdì 31 dicembre 2021, individuando in tale ultima data il termine perentorio per la presentazione delle domande;

6. di dare atto che la raccolta delle domande avverrà esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione dalla regione Veneto, così come prevede l'art.24, comma 6, della L.R. n.39/2017;

7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo all'ATER di Vicenza, al fine della corretta attribuzione di punteggio integrativo in sede di istruttoria delle domande di alloggi ERP;

8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, al fine di dare corso alla raccolta delle domande.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Cunegato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Bertoia

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Diventa esecutiva dopo il decimo giorno.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Bertoia

---

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.

Lì \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
(Zini Andrea)

**COMUNE DI .....**  
**BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI**  
**DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017 n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

**1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)**

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad **€ 20.180,00**;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

**2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)**

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

**Condizioni soggettive:**

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
    - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 .....punti 5
    - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00.....punti da 5 a 1
  - b) presenza di persone anziane di età:
    - compresa fra anni 65 e anni 75.....punti da 1 a 3
    - oltre i 75 anni.....punti 3
  - c) presenza di persone con disabilità:
    1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (\*).....punti 3
    2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (\*).....punti 5
- (\*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.
- d) genitore solo con figli a carico:
    1. per figli minorenni:
      - da 1 a 3 .....punti da 2 a 5
      - oltre i tre figli.....punti 5
    2. per figli maggiorenni:
      - da 1 a 3 .....punti da 1 a 3
      - oltre i tre figli.....punti 3
  - e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
    1. senza figli.....punti 3
    2. con figli minori di età inferiore a quattro anni.....punti 7
    3. con figli minori di età superiore a quattro anni.....punti 5
  - f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
    - da dieci a trenta anni.....punti da 2 a 7
    - oltre i trenta anni.....punti 7
  - g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza.....punti 2
  - h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni.....punti da 1 a 5

**Condizioni oggettive:**

- a) condizioni abitative improprie dovute a:
  1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora.....punti 10
  2. coabitazione con altro o più nuclei familiari.....punti 1
  3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio.....punti 2

4. sovrappollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14).....punti da 2 a 4
5. alloggio antighigenico.....punti 2
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempimento contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate.....punti 12
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno.....punti 14

### **3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione**

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antighigenicità, sovrappollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (\*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (\*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (\*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (\*);
- ordinanza di sgombero (\*).

**I documenti contrassegnati con asterisco (\*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.**

### **4) Termine per la presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

### **5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria**

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

### **6) Modalità di assegnazione degli alloggi**

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n.39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i., tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

### **7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.**

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

data \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_